

**ALLEGATO A)**

# **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA  
E DI PORTIERATO/ RECEPTION  
DELLA SEDE CENTRALE  
VIALE DEL PARCO MELLINI, 84  
00136 ROMA

## INDICE:

Art. 1	(Condizioni di appalto)
Art. 2	(Norme di appalto)
Art. 3	(Oggetto e durata dell'appalto)
Art. 4	(Finanziamento)
Art. 5	(Importo dell'appalto)
Art. 6	(Descrizione del servizio di vigilanza - portierato/reception e delle prestazioni connesse)
Art. 7	(Prezzo a base di gara e aggiudicazione della prestazione)
Art. 8	(Condizioni di ammissione alla gara)
Art. 9	(Documentazione da presentare a corredo dell'offerta. Cauzioni)
Art. 10	(Validità dei prezzi)
Art. 11	(Obblighi dell'impresa aggiudicataria)
Art. 12	(Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore)
Art. 13	(Responsabilità verso i prestatori di lavoro e terzi)
Art. 14	(Danni e ammanchi)
Art. 15	(Verifica di regolare esecuzione)
Art. 16	(Modalità e condizioni di pagamento)
Art. 17	(Cessione del contratto e subappalto)
Art. 18	(Responsabile del procedimento)
Art. 19	(Penalità)
Art. 20	(Risoluzione del contratto)
Art. 21	(Effetti della risoluzione)
Art. 22	(Modifica o sospensione del servizio o degli orari)
Art. 23	(Contenzioso)
Art. 24	(Trattamento dati personali)
Art. 25	(Domicilio)
Art. 26	(Stipulazione del contratto)
Art. 27	(Spese di stipulazione e tributi fiscali)
Art. 28	(Disposizioni finali)

## **ART. 1** **CONDIZIONI DI APPALTO**

Tutte le condizioni di appalto risultano dal presente capitolato speciale e dal disciplinare tecnico, allegato B) della lettera d'invito.

## **ART. 2** **NORME DI APPALTO**

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dalle norme del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché dai RR.DD. n. 2440/23 e n. 827/24 in quanto applicabili, dalle condizioni generali e particolari del servizio di vigilanza non armata e di portierato/reception riportate nel presente capitolato speciale di appalto e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal codice civile.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre il presente capitolato speciale, il disciplinare tecnico ed i termini della propria offerta, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici appalti che siano comunque applicabili alla prestazione di cui trattasi.

In ogni caso la ditta aggiudicataria solleva l'Ente da tutte le conseguenze penali, civili e pecuniarie derivanti da eventuali inadempienze.

Salvo quanto disposto nel presente capitolato ed in tutto ciò che non sia in opposizione con esso, la ditta è tenuta alla piena osservanza:

- delle leggi, regolamenti e disposizioni che direttamente o indirettamente abbiano attinenza con il servizio in oggetto, sia vigenti, sia che vengano emanate durante l'esecuzione dello stesso;
- del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in tema di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- delle vigenti disposizioni in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.

## **ART. 3** **OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato Speciale, di seguito denominato per brevità "Capitolato", disciplina ed ha come oggetto le attività di vigilanza non armata e di portierato/reception, come meglio individuate nel Disciplinare Tecnico, allegato B) della lettera d'invito.

La durata dell'appalto è di **anni 1 (uno)** ovvero dal 20.01.2016 al 19.01.2017.

Il servizio in parola dovrà essere reso presso la Sede Centrale dell'Ente.

## **ART. 4** **FINANZIAMENTO**

L'appalto è finanziato con i fondi destinati al funzionamento ordinario dell'Ente.

## **ART. 5** **IMPORTO DELL'APPALTO**

La disponibilità di spesa per il presente servizio ammonta complessivamente ad € **80.000,00** (Euro ottantamila /00) oltre IVA di legge.

Gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, sono pari a zero.

## **ART. 6** **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA – PORTIERATO/RECEPTION E DELLE PRESTAZIONI CONNESSE**

Le prestazioni del servizio di vigilanza e di portierato/reception, sono quelle indicate nel Disciplinare Tecnico (allegato B della lettera d'invito).

## **ART. 7** **PREZZO A BASE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

La gara verrà espletata secondo quanto previsto dall'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.(criterio del prezzo più basso) e con le modalità di cui all'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il prezzo massimo di espletamento del servizio è stabilito complessivamente in € **80.000,00** (Euro ottantamila /00) oltre IVA di legge.

Gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, sono pari a zero.

L'importo complessivo su cui praticare il ribasso è quindi il seguente:

**€ 80.000,00** (Euro ottantamila/00).

Resta inteso che:

- a) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche per causa di forza maggiore o per fatto di terzi, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile;
- b) trascorso il termine ultimo di ricezione delle offerte, come sopra indicato, non sarà riconosciuta valida altra offerta o documentazione anche se sostitutiva o aggiuntiva di un'offerta già presentata;
- c) la gara sarà dichiarata deserta, qualora non pervenga almeno un'offerta valida;
- d) l'offerta presentata dalle ditte partecipanti deve avere una validità temporale di 180 (centottanta) giorni;

- e) non saranno ammesse, in quanto considerate nulle e come non presentate, le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o che si riferiscano ad altro appalto;
- f) l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di Contabilità di Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827);
- g) saranno escluse le offerte che non rechino alcun ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara;
- h) qualora nell'offerta economica presentata dalla ditta, si riscontri una discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in lettere e quella espressa in cifre, sarà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione, ai sensi dell'art. 72, comma 2 del R.D. n. 827/24;
- i) saranno escluse automaticamente, ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., le offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Questa facoltà sarà esercitata dalla Stazione Appaltante qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a 10 (dieci);
- j) tutte le restanti ipotesi di esclusione dalla presente procedura di cottimo fiduciario, sono quelle indicate tassativamente all'art. 46, comma *1bis*, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e precisate nell'ambito della Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) ora A.N.A.C.;
- k) l'Ente si riserva la possibilità di non aggiudicare il servizio, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

## **ART. 8**

### **CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA**

Le ditte partecipanti, a pena di esclusione, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti richiesti della normativa vigente per la partecipazione alle gare di appalto indette dalle PP.AA..

Il possesso dei requisiti di cui sopra, dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da un procuratore legittimato alla firma, e accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore. Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la procura generale o speciale attestante i relativi poteri.

Per rendere la dichiarazione in parola dovrà essere utilizzato l'apposito modello allegato alla lettera di invito (Allegato C).

## **ART. 9**

### **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELL'OFFERTA. CAUZIONI.**

Si precisa in questa sede che è facoltà degli offerenti effettuare un sopralluogo presso la Sede Centrale dell'INAF, sita in Roma, al Viale del Parco Mellini, 84 e presentare idonea certificazione in sede di gara rilasciata dal personale dell'Ente, attenendosi alle indicazioni riportate nella lettera d'invito. Gli offerenti dovranno presentare, a corredo dell'offerta, anche copia integrale del presente capitolato speciale di appalto e del disciplinare tecnico, siglati in ogni loro pagina e sottoscritti per accettazione nell'ultima. La restante documentazione che le ditte partecipanti alla presente procedura di gara dovranno presentare a corredo della loro offerta e le relative modalità da seguire sono riportate nella lettera di invito.

### **CAUZIONE PROVVISORIA**

Ogni ditta partecipante dovrà accompagnare la propria offerta con una cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dalla lettera d'invito.

### **CAUZIONE DEFINITIVA**

La ditta dichiarata aggiudicataria, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, dovrà prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

Lo svincolo della cauzione su indicata avverrà con le modalità di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

La stazione appaltante sarà formalmente vincolata solo a seguito della stipula del contratto, mentre la ditta aggiudicataria risulta vincolata dal momento della ricezione della comunicazione di avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva in suo favore.

Qualora per cause imputabili alla ditta aggiudicataria, non si proceda alla stipula del contratto, l'Ente provvederà all'aggiudicazione in danno nei confronti della ditta medesima. Il contratto sarà aggiudicato, pertanto, alla ditta che segue in graduatoria ed il maggior esborso per l'Ente sarà addebitato alla ditta precedentemente aggiudicataria che si sia resa inadempiente.

## **ART. 10** **VALIDITÀ DEI PREZZI**

Il canone complessivo annuo è determinato dal ribasso percentuale presentato sull'importo posto a base di gara dalla ditta aggiudicataria.

## **ART. 11** **OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

Gli offerenti decorso il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora l'appalto non sia stato aggiudicato entro tale termine.

L'Ente procederà alla verifica d'ufficio in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti dichiarati in sede di gara.

La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

In caso di inadempienza ai suoi obblighi, l'aggiudicataria incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, l'aggiudicazione sarà risolta e l'Ente sarà sciolto da ogni impegno, restando salva per l'Ente stesso ogni ulteriore azione di risarcimento danni, come pure la facoltà di aggiudicare l'appalto, in danno dell'inadempiente, alla ditta concorrente che segue nella graduatoria, dopo l'espletamento dei consueti controlli di rito.

Qualsiasi modifica o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica della ditta aggiudicataria, deve essere comunicata e documentata all'Ente entro 30 (trenta) giorni.

## **ART. 12** **ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

La ditta appaltatrice è tenuta a:

- a) Rispettare tutte le modalità di espletamento del servizio di vigilanza non armata e di portierato/reception indicate nell'ambito del presente Capitolato e nel Disciplinare Tecnico;
- b) Provvedere alla regolare assunzione del personale addetto al servizio di vigilanza non armata e di portierato/reception;
- c) Garantire l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel CCNL del settore degli *"Istituti ed Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari"*, con particolare riferimento a quelle in materia retributiva e previdenziale;
- d) Osservare le disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- e) Comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del servizio di prevenzione e protezione;
- f) Rispettare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire durante l'esecuzione del servizio;
- g) Osservare le disposizioni di legge sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi;

- h) Al pagamento delle imposte, nonché al pagamento di ogni tassa presente e futura.

La ditta appaltatrice, infine, sottoscrivendo il presente capitolato, solleva pienamente l'Ente da qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza degli obblighi qui richiamati.

### **ART. 13** **(RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI)**

La ditta appaltatrice sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Ente e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato l'Ente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

La ditta aggiudicataria, a copertura dei danni di qualsiasi specie che derivassero da persone o cose in dipendenza del servizio contemplato nel presente Capitolato Speciale di Appalto, dovrà stipulare idonea polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, prevedendo un massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per danni a cose e persone e furti ascrivibili alla "culpa in vigilando" del personale addetto al servizio in parola, con una validità temporale non inferiore alla durata del contratto.

La ditta aggiudicataria si obbliga a consegnare all'Ente prima della stipula del contratto di appalto, una copia conforme all'originale, della suddetta polizza assicurativa, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del relativo premio.

L'esistenza di tale polizza non esonera, comunque, la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

### **ART. 14** **(DANNI E AMMANCHI)**

La ditta appaltatrice sarà responsabile di ammanchi di qualsiasi genere e di tutti i danni a beni pubblici e privati che l'Ente riscontrasse esistenti nei luoghi oggetto del servizio; la ditta stessa potrà ottenere l'esonero da tale responsabilità qualora provi che tali ammanchi e/o danni siano del tutto estranei all'attività dei propri dipendenti.

Per i danni e/o ammanchi di beni di proprietà dell'Ente, la ditta dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose mancanti e/o danneggiate.

In difetto vi provvederà l'Ente, direttamente o per mezzo di altra ditta, addebitandone l'importo, maggiorato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, alla ditta appaltatrice mediante trattenuta diretta sui corrispettivi dovuti e se questi non fossero sufficienti sull'importo della cauzione.

L'accertamento dei danni sarà effettuato, in presenza dei delegati della ditta, dal dipendente dell'INAF individuato quale direttore dell'esecuzione nell'ambito del contratto relativo al servizio di vigilanza e di portierato/reception.

A tale scopo il direttore dell'esecuzione comunicherà con sufficiente anticipo alla ditta, il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire alla ditta stessa di intervenire nella stima.

Qualora la ditta non partecipi a tale accertamento, il direttore dell'esecuzione provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni, individuati anche tra i dipendenti dell'Ente, senza che la ditta stessa possa sollevare eccezioni di sorta.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla ditta.

## **ART. 15** **VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE**

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione (art. 120 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010).

Oggetto della verifica di regolare esecuzione è la conformità delle prestazioni eseguite con quanto pattuito nel contratto di appalto.

Le verifiche sono eseguite bimestralmente ed il direttore dell'esecuzione nominato dall'Ente sottoscriverà l'attestazione di regolare esecuzione.

L'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto in tutto o in parte, ove le verifiche di regolare esecuzione evidenzino il perdurare delle cause di non conformità nonostante ne abbia dato notizia alla ditta con lettera raccomandata A/R.

## **ART. 16** **MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

L'Ente provvede al pagamento dei corrispettivi contrattuali in rate posticipate bimestrali.

È previsto il pagamento dietro presentazione di regolare fattura.

In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., si esplicita che il pagamento del servizio sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salva la riscontrata regolarità contributiva della ditta. Fino a tale termine di 30 (trenta) giorni non decorreranno a carico della Ente gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

La misura di eventuali interessi moratori è stabilita nel saggio del 5% (cinque per cento) annuo.

Le fatture dovranno essere indirizzate all'ufficio che verrà comunicato dall'Ente.

L'aggiudicatario deve comunicare all'Ente gli estremi del conto corrente, bancario o postale, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. Il predetto conto corrente deve essere dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i..

La cessazione e la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell'Istituto Bancario o della società Poste Italiane S.p.A. come sopra designati, per qualsiasi causa avvenga ed anche se sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Ente, il quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a soggetti non più autorizzati a riscuotere.

## **ART. 17**

### **CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È assolutamente vietata, e salvo risarcimento di ogni danno e spese all'Ente, la cessione totale o parziale del contratto.

L'eventuale ricorso al subappalto dovrà, invece, risultare conforme alla disciplina di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

## **ART. 18**

### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento per l'Ente è designato nella persona della Dott.ssa Raffaella RIONDINO.

## **ART. 19**

### **PENALITÀ**

Nel caso di ritardato adempimento o di violazione degli obblighi contrattuali, l'Ente si vedrà costretto ad applicare una penale pecuniaria pari ad € 90,00 (Euro novanta/00) per ogni inadempienza rilevata. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del direttore dell'esecuzione e nel caso del persistere dell'inadempienza riscontrata, l'Ente, in assenza di una plausibile giustificazione in merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata mediante lettera raccomandata A/R.

È fatto salvo in ogni caso il rimborso della spesa che l'Ente dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle contestate inadempienze ed il risarcimento per eventuali danni subiti a causa dell'inadempienza.

L'importo delle penali verrà detratto dal primo pagamento utile.

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l'Ente potrà, ai sensi del seguente art. 20, risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso sarà corrisposto alla ditta il prezzo contrattuale per il servizio effettivamente prestato fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l'Ente sarà costretto a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa della ditta inadempiente.

La penale non preclude all'Ente il risarcimento del maggiore danno.

## **ART. 20**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'INAF potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata A/R senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi ed ogni responsabilità sorta in capo alla Commissionaria, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

- a)** nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della Commissionaria, o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
- b)** inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta esecuzione della fornitura riguardo ai modi e ai tempi di esecuzione delle forniture;
- c)** nei casi di cessazione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
- d)** nel caso di morte del titolare della Commissionaria, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- e)** nel caso di morte di taluno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'INAF la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- f)** nei casi di fusione della società o Impresa con altra, quando l'INAF non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova Impresa;
- g)** inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- h)** subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato e dalla legislazione vigente;
- i)** ritardo nella ultimazione della fornitura che si prolunghi oltre 20 giorni;
- j)** reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali;
- k)** vi sia violazione degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- l)** non venga utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni correlate al pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto.

## **ART. 21**

### **EFFETTI DELLA RISOLUZIONE**

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio per l'esecuzione in danno della ditta inadempiente.

Alla ditta inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento del servizio a terzi ed è trasmessa copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra ditta.

Alla ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dalla garanzia definitiva e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della ditta inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della ditta inadempiente, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la ditta inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

## **ART. 22**

### **MODIFICA O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E DEGLI ORARI**

È facoltà dell'Ente variare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e degli artt. 308 e 311 del D.P.R. n. 207/2010 il numero delle ore e delle unità impiegate nelle strutture da vigilare, secondo le esigenze anche unicamente di bilancio, che potranno manifestarsi nel corso dell'appalto.

La ditta provvederà a qualsiasi sospensione o modifica, in aumento o diminuzione, del servizio a seguito di formale richiesta da parte di questo Ente.

Le suddette sospensioni e/o modifiche dei servizi e degli orari comporteranno, ovviamente, l'aumento o la riduzione di quanto inizialmente dovuto dall'Ente a titolo di pagamento dei servizi stessi.

## **ART. 23**

### **CONTENZIOSO**

La competenza per eventuali ricorsi che potranno essere presentati entro 30 (trenta) giorni da quello in cui si è avuta piena conoscenza dell'atto, è riconosciuta al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il nuovo "Codice del Processo Amministrativo". Si segnala, inoltre, ai sensi dell'art. 241, comma 1 *bis* del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., che il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva della presente procedura di gara, non conterrà alcuna clausola compromissoria.

## **ART. 24**

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

La ditta è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Ente dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati

quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

La ditta si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Ente prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

Con la presentazione dell'offerta economica il partecipante prende atto che il trattamento dei propri dati personali avverrà solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente.

## **ART. 25** **DOMICILIO**

La ditta aggiudicataria dovrà eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio, al quale resta inteso che l'Ente potrà indirizzare, per tutta la durata del contratto, avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere.

## **ART. 26** **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Decorso il termine di 35 (trentacinque giorni) – detto di *stand still* – dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., si procederà alla stipula con la ditta appaltatrice del relativo contratto di appalto.

## **ART. 27** **SPESE DI STIPULAZIONE E TRIBUTI FISCALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto (bolli, spese di registrazione) saranno per intero a carico della ditta aggiudicataria.

## **ART. 28** **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

### **PER ACCETTAZIONE**

**Data:** \_\_\_\_\_

**Timbro e firma:** \_\_\_\_\_

